

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE CULTURALE

"LA SCATOLA"

Articolo 1 – Denominazione

L'anno 2018, il giorno 3 del mese di Maggio è costituita, nel rispetto del Codice Civile, della Legge 383/2000 e della normativa in materia, l'associazione culturale denominata "La Scatola".

Articolo 2 - Sede

L'associazione ha sede legale a Milano, in via Pistrucchi, 25.

La durata dell'associazione è illimitata.

Gli eventuali utili non possono essere ripartiti anche indirettamente.

Il trasferimento della sede sociale non comporta modifica statutaria.

Articolo 3 - Scopi dell'Associazione

L'associazione "La Scatola" non ha scopo di lucro e si propone di promuovere e gestire attività culturali, ricreative e formative. In particolare, scopo dell'associazione è quello di:

- a) valorizzare tutto ciò che afferisce ai settori della cultura e dell'arte, con particolare attenzione al settore editoriale;
- b) organizzare e promuovere partnership, collaborazioni e consulenze con Enti Pubblici e Privati, associazioni, imprese, e aziende sia nazionali sia internazionali che operano nei settori culturale, artistico, artigianali e affini;
- c) promuovere la conoscenza dell'editoria in tutti i suoi aspetti storici, tecnici e di genere;
- d) proporsi come luogo di incontro nel nome di interessi culturali, assolvendo alla funzione sociale di progresso civile.

L'associazione intende raggiungere i suoi scopi mediante:

- a) attività culturali: produrre, organizzare e promuovere dibattiti, conferenze, convegni, spettacoli, manifestazioni, mostre, festival, rassegne, concorsi, seminari, proiezioni di film e documentari, concerti, eventi;
- b) attività di formazione: corsi teorico/pratici in campo editoriale, audio e video, musicale e gastronomico;

- c) attività editoriali: pubblicazione e diffusione a mezzo stampa e/o video, e su altri supporti, delle attività compiute nell'ambito degli scopi perseguiti dall'associazione;
- d) porre in essere operazioni di natura commerciale in conformità alla normativa in vigore in materia di enti non commerciali, come ad esempio attività commerciali propedeutiche e/o collegate, rispettando ovviamente i dettami delle leggi e dei regolamenti in vigore in materia;
- e) gestire uno spaccio interno, condotto direttamente, a uso esclusivo dei propri soci per la somministrazione di alimenti e bevande, che diventi il punto di incontro dove vengono ideate e organizzate le varie iniziative e manifestazioni di carattere istituzionale, il tutto a uso esclusivo dei soli soci;
- f) promozione di convenzioni con le altre realtà esistenti.

Per il conseguimento delle finalità statutarie l'associazione può compiere le necessarie operazioni, di qualsiasi natura, avvalendosi di tutte le normative regionali, nazionali e comunitarie.

Fra queste operazioni, senza alcuna esclusione, essa potrà:

- a) compiere le operazioni bancarie necessarie all'attuazione dello scopo;
- b) assumere partecipazioni in altri organismi simili che perseguono finalità in ambiti affini ai propri;
- c) avvalersi della collaborazione e stipulare convenzioni e contratti finalizzati al raggiungimento dei propri scopi sociali con Enti e soggetti pubblici e privati, nazionali ed internazionali;
- d) promuovere tutte quelle attività che abbiano ad oggetto materie che rientrano nello scopo fondamentale dell'associazione.

Per la realizzazione dei propri scopi l'associazione potrà avvalersi di ogni tipo di finanziamento, erogato, in qualsiasi forma, da istituzioni ed enti pubblici o privati, nazionali ed internazionali.

Articolo 4 - Soci

Sono ammesse all'associazione tutte le persone fisiche, che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e i regolamenti emanati.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda scritta del richiedente nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità. Tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza e

impiegati per le sole finalità dell'associazione previo assenso scritto del socio. Il diniego va motivato.

All'atto dell'ammissione il socio si impegna al versamento della quota associativa annuale nella misura fissata dal Consiglio Direttivo e approvata in sede di bilancio dall'Assemblea ordinaria, al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati.

Ci sono due categorie di soci:

Soci fondatori: coloro che sono intervenuti alla costituzione dell'associazione, hanno diritto di voto, sono eleggibili alle cariche sociali, la loro qualità di soci ha carattere di perpetuità, non è soggetta a iscrizione annuale, ma solo al pagamento della quota sociale;

Soci effettivi: coloro che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di socio al Comitato direttivo. Hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali. La loro qualità di soci effettivi è subordinata all'iscrizione e al pagamento della quota sociale.

Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile.

Il numero dei soci effettivi è illimitato.

I soci sono tenuti al pagamento della quota sociale entro 10 giorni dall'iscrizione nel libro soci.

L'ammontare della quota annuale è stabilito dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio.

Le attività svolte dai soci a favore dell'associazione e per il raggiungimento dei fini sociali sono svolte prevalentemente a titolo di volontariato e totalmente gratuite. L'associazione può in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

Articolo 5 - Diritti dei soci

I soci aderenti all'associazione hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi. Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto: il socio volontario non potrà in alcun modo essere retribuito, ma avrà diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata. L'associazione si avvale in modo

prevalente di attività prestata in forma volontaria e gratuita dei propri associati. Tutti i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'associazione. Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto.

Articolo 6 - Doveri dei soci

Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'associazione in modo personale, volontario e gratuito senza fini di lucro, in ragione delle esigenze e disponibilità personali dichiarate.

Il comportamento del socio verso gli altri aderenti e all'esterno dell'associazione deve essere animato da spirito di solidarietà e attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente statuto e delle linee programmatiche emanate.

Articolo 7 - Recesso/Esclusione del socio

Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell'esercizio sociale nel corso del quale è stato esercitato.

Il socio può essere escluso dall'associazione in caso di inadempienza dei doveri previsti dall'art. 6 o per altri gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'associazione stessa.

L'esclusione del socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. Deve essere comunicata a mezzo lettera al medesimo, assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all'esclusione e ratificata dall'assemblea soci nella prima riunione utile.

Soci receduti e/o esclusi che abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'associazione.

Articolo 8 - Organi sociali

Gli organi dell'associazione sono:

Assemblea dei soci, Consiglio direttivo, Presidente.

Tutte le cariche sono assunte a titolo gratuito.

Articolo 9 - Assemblea

L'Assemblea dei soci si compone di tutti gli associati.

L'Assemblea dei soci deve essere convocata dal Presidente dell'associazione almeno una volta all'anno, per l'approvazione della situazione patrimoniale. Può inoltre essere convocata ogni qualvolta ne ravvisi l'opportunità il Consiglio Direttivo.

L'Assemblea dei soci è convocata dal Presidente dell'associazione mediante avviso, anche per via elettronica, da spediti al domicilio degli associati almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza, ed è presieduta dal Presidente stesso o da chi ne fa le veci. L'avviso dovrà contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione, nonché l'elenco degli argomenti da trattare.

L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria. È straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello statuto o deliberare il trasferimento della sede legale o lo scioglimento dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

L'assemblea ordinaria: approva il rendiconto conto consuntivo e preventivo; fissa l'importo della quota sociale annuale; determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione; approva l'eventuale regolamento interno; delibera in via definitiva sulle domande di nuove adesioni e sulla esclusione dei soci; elegge il Presidente e il Consiglio Direttivo; delibera su quant'altro demandato per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.

L'assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza della maggioranza degli associati in prima convocazione e quale che sia il numero dei presenti in seconda convocazione e delibera a maggioranza dei presenti, salvo quanto diversamente stabilito in questo statuto.

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario o da un componente dell'assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall'estensore è trascritto su apposito registro, conservato a cura del Presidente nella sede dell'associazione.

Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne, a proprie spese, una copia.

L'assemblea straordinaria: approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti;

scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/4 dei soci.

Hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare e di essere eletti, tutti i soci iscritti, purché in regola con il pagamento della quota.

Articolo 10 - Consiglio Direttivo

L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo eletto dall'Assemblea e composto da tre a dieci membri.

La convocazione del Consiglio Direttivo è decisa dal Presidente o richiesta e automaticamente convocata da tre membri del Consiglio Direttivo stesso.

Le delibere devono avere il voto della maggioranza assoluta dei presenti, a parità di voti prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo:

- a) compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione
- b) redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'associazione
- c) redige e presenta all'assemblea il bilancio consuntivo e quello preventivo ed il rendiconto economico.
- d) ammette i nuovi soci
- e) esclude i soci salva successiva ratifica dell'assemblea ai sensi dell'art.7 del presente statuto.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.

Nell'ambito del Consiglio Direttivo sono previste almeno le seguenti figure: il Presidente (eletto direttamente dall'Assemblea), il Vice Presidente, il Segretario (eletti nell'ambito del Consiglio Direttivo stesso).

Articolo 11 - Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione, presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea.

Rappresenta l'associazione di fronte alle autorità ed è il suo portavoce ufficiale.

Convoca l'Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo.

Articolo 12 - Risorse economiche

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

quote e contributi degli associati; eredità, donazioni e legati; contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari; contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali; entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati; proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali; erogazioni liberali degli associati e dei terzi; entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi; altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita.

Ogni mezzo che non sia in contrasto con il Regolamento interno e con le leggi dello Stato Italiano potrà essere utilizzato per appoggiare e sostenere i finanziamenti all'associazione e arricchire il suo patrimonio.

Articolo 13 - Bilancio

I bilanci sono predisposti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea.

Il bilancio consuntivo è approvato dall'assemblea generale ordinaria con voto palese o con le maggioranze previste dallo statuto.

L'assemblea di approvazione del bilancio consuntivo deve tenersi entro la data del 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'associazione, e nelle varie sezioni, almeno 20 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

Il bilancio preventivo è approvato dall'Assemblea generale ordinaria con voto palese o con le maggioranze previste dallo statuto.

Il bilancio preventivo è depositato presso la sede dell'associazione, almeno 20 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

Articolo 14 - Modifiche Statutarie

Questo statuto è modificabile con la presenza dei 2/3 dei soci dell'associazione e con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni modifica o aggiunta non potrà essere in contrasto con gli scopi sociali, con la dottrina e il Regolamento interno e con la Legge italiana.

Articolo 15 - Scioglimento dell'associazione

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati convocati in assemblea straordinaria.

L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.

La devoluzione del patrimonio sarà effettuata con finalità di pubblica utilità a favore di associazioni di promozione sociale di finalità similari.

Articolo 16 - Disposizioni Finali

Per tutto ciò che non è espressamente previsto si applicano le disposizioni